

## SICUREZZA

### Linee guida per i casi di infortunio in itinere



Le nuove linee guida dell'INAIL prendono atto della necessità di **valutare le esigenze familiari** al fine di ammettere o meno la tutela assicurativa.

Gli **infortuni in itinere** sono quegli eventi lesivi che occorrono ai lavoratori, ad esempio, durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa o viceversa. Ogni anno circa la metà degli infortuni mortali si verificano fuori dall'azienda, con la strada come principale "scenario".

La circolare n°62 del 18 dicembre 2014 stabilisce che l'incidente accorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere **ammesso** alla tutela assicurativa dell'INAIL per gli infortuni in itinere, **previa verifica della necessità del mezzo privato**. Infatti si prevede l'esclusione della tutela dell'infortunio in itinere nel *"caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti"*.

Quello delle deviazioni è un tema molto complesso ed è oggetto di dettagliata regolamentazione anche in molti altri Paesi europei. Ad esempio in Francia sono ritenute normali le deviazioni o interruzioni per acquistare medicinali in farmacia o per prelievi/depositi bancari. In Germania, invece, la tutela assicurativa permane quando l'assicurato deve andare a prendere o portare un figlio da terzi.

Comunque sia, il riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla **verifica delle modalità e delle circostanze** del singolo caso. Sono elementi di valutazione: l'età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta e la mancanza di soluzioni alternative.

La Suprema Corte, in base al **criterio della ragionevolezza**, ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro.